

N. R.G. 266/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Colangelo \_ ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **266/2020** promossa da:

A [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

ATTORE/I

contro

**MARTE SPV S.R.L.** (C.F. 04634710265), [REDACTED]  
[REDACTED]

CONVENUTO/I

CON atto introduttivo di opposizione SI EVOCAVA LA RESISTENTE E SI RICHIAMAVANO LE CONCLUSIONI  
SI COSTITUIVA LA RESISTENTE e si CONTESTAVANO LE ARGOMENTAZIONI AVVERSE

FATTO

Si sono tenute udienza a trattazione scritta, nella quale le parti INTIMANTI hanno nuovamente precisato le rispettive conclusioni.

A causa dell'emergenza Covid la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 22.01.2021 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., a far data dal 28.12.2021.

Il G.I., Dott. Colangelo, che nelle more aveva sostituito la dr.ssa SALUCCI e il dr Goggi ,applicato ad altro tribunale , assumeva la causa in decisione DOPO

pagina 1 di 3



DIFFERENTI UDIENZE, CAUSA COVID E DIFETTO DI DOCUMENTAZIONE, SI ADDIVENIVA ALLA SPEDIZIONE A SENTENZA CON TERMINI PER DEPOSITO MEMORIE CONCLUSIONALI E REPLICHE DECORRENTI DAL 28.12.2021

## MOTIVI

**LA DOMANDA di opposizione PUO' TROVARE ACCOGLIMENTO e nei limiti della parte motiva.**

Ed invero la istruttoria documentale e da quanto emerso la parte giudiziale opponente ha dimostrato la positività delle argomentazioni svolte e rispetto alle avverse pretese giudiziali di parte opposta che sono risultate disattese dalla documentazione di parte opponente.

Peraltro la parte resistente/opposta, non ha dimostrato documentalmente la integralità della proprie argomentazioni peraltro disattese dalla parte opponente

Si fa presente, infatti, che il credito preteso da controparte è sorto in virtù di un contratto di finanziamento sottoscritto dalla opponente con ██████████ S.p.A. e, dunque, con un soggetto giuridico diverso e distinto dalla ATTUALE OPPOSTA

Controparte assume di essere legittimata al recupero del quantum preteso, in forza di un contratto di cessione pro soluto dei crediti di ██████████ S.p.A.

Ebbene, non vi è prova alcuna della asserita cessione del credito che non risulta essere mai stata notificata all'odierno opponente, con conseguente inopponibilità della cessione stessa alla opponente ex art. 1264 c.c.

Peraltro, controparte opposta ha depositato in atti un estratto della Gazzetta Ufficiale che contiene il mero riferimento ad un avviso di cessione senza, tuttavia, individuare quali siano gli specifici contratti ceduti ed il relativo contenuto degli stessi.

Secondo la più recente giurisprudenza di merito, occorre dar prova nello specifico della cessione del credito vantato indicando dettagliatamente i rapporti ceduti e la loro specifica enumerazione.

Ed, invece, nel caso di specie, parte avversa neppure indica, con un richiamo o un riferimento, gli effettivi debitori ceduti, le posizioni oggetto della cessione e gli estremi



degli eventuali contratti che possano consentire di identificare i debitori ceduti, restando incerta la loro identificazione concreta.

Si rammenta sul punto la **sentenza di Cassazione n. 22268/2018** secondo la quale *“la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l’esistenza di quest’ultima, giacché una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un’altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”*.

La pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, pertanto, solo la cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e a null’altro ma non viene esonerato il cedente da tale adempimento.

Con **Sentenza n. 2780/2019** la **Corte di Cassazione** ha addirittura richiesto la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale.

Numerosa giurisprudenza di merito ha dato seguito al suddetto orientamento. **Il Tribunale di Rimini con ordinanza del 27.02.2020** ha affermato che *la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce l’effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca/creditrice*.

Appare, pertanto, impossibile ricondurre la titolarità del credito alla opposta e, pertanto, deve dichiararsi una declaratoria di carenza di legittimazione attiva della stessa e la conseguente nullità del titolo impugnato.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M

Disattesa ogni altra eccezioni e/o deduzione:

- 1- Accoglie la opposizione e dichiara revocato il decreto ingiuntivo opposto e Dichiarata la carenza di legittimazione attiva del creditore opposto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto.
- 2- Condanna la parte opposta **ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE LEGALI A FAVORE dell’attore opponente NELLA MISURA DI EURO 1.550** oltre accessori nonché alla rifusione delle somme della CTU sostenuta.

Velletri, 11.05.2022

**GU**

**DOTT AVV MAURIZIO COLANGELO**

